



COMUNE DI CERIA NA

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO:

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. ESERCIZIO DELL'OPZIONE ART. 232 E ART. 233 BIS DEL TUEL.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di dicembre alle ore undici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta aperta al pubblico di Prima convocazione, in modalità mista, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	
1. CAVIGLIA MAURIZIO - Presidente	Sì	
2. ROVERIO PAOLO - Vice Sindaco	Sì	
3. BUSCAGLIA FRANCESCA - Assessore	No	
4. REBAUDO RICCARDO - Consigliere	Sì	
5. ROLANDO MAURO - Consigliere	Sì	
6. GHIORZI JOHN BOB - Consigliere	No	
7. BONGIOVANNI FRANCESCA - Consigliere	Sì	
8. PRIORI AGOSTINO - Consigliere	Sì	
9. CALA' ANGELA - Consigliere	Sì	
10. MENNUNI FILIPPO - Consigliere	Sì	
Totale Presenti:		8
Totale Assenti:		2

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale dott.ssa Francesca Minetto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAVIGLIA MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oltre al Vice Segretario sono collegati telematicamente in videoconferenza i consiglieri:

- Rebaudo Riccardo
- Calà Angela
- Mennuni Filippo

Si dà atto che:

- il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Vice Segretario, ciascuno per le rispettive competenze.
- Il collegamento è avvenuto tramite la piattaforma "ZOOM" per videoconferenza ed i Consiglieri dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento assicura qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Atteso che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire di raccordare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

Tenuto conto che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

Ricordato sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;^[1]_{SEP}
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione della contabilità economico-patrimoniale;

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017";

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Ceriana. Responsabile Procedimento: Alessandro Rampone (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- all'art. 233-bis, comma 3, che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”;

Considerato che con l'art. 57 del Decreto Fiscale DL 26/10/2019 n. 124, convertito in Legge con modificazioni (Legge n. 157 del 19 dicembre 2019) viene resa definitiva la facoltatività di tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attraverso una modifica del comma 2 dell'art. 232 del Testo Unico degli enti Locali (D.lgsn.267/2000;

Dato atto che la popolazione residente nel Comune di Ceriana (IM) è inferiore ai 5.000 abitanti e, pertanto, questo Comune rientra tra gli enti che possono deliberare di non procedere alla tenuta della contabilità economico – patrimoniale;

Ritenuto che il Comune di Ceriana intende avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale prevedendo di adottare il modello semplificato di stato patrimoniale, sulla base delle linee guida approvate dal MEF art. 232, comma 2);

Visto l'art. 233 bis del Tuel secondo cui “gli enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti posso non predisporre il bilancio consolidato”;

Ritenuto opportuno, in considerazione delle suddette difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio Comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di esprimere la volontà di **non** procedere alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale come previsto dall'art. 232, comma 2;

2) di avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di **non** predisporre il bilancio consolidato;

3) di trasmettere il presente provvedimento:

- a tutti i responsabili di servizio;
- all'organo di revisione economico-finanziaria.

4) di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della BDAP

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

La sottoscritta rag. Claudia Onda Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, parere favorevole ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera b) e dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, previo controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Claudia Onda

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : CAVIGLIA MAURIZIO

Il Vice Segretario Comunale
F.to : dott.ssa Francesca Minetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/01/2024 al 24/01/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ceriana , lì 09/01/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : dott.ssa Francesca Minetto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Ceriana, lì _____

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Minetto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-dic-2023

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Vice Segretario Comunale
dott.ssa Francesca Minetto